



Regione Umbria

Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture

Legge Regionale n.17 del 18.11.2008

*“Norme in materia di sostenibilità ambientale
degli interventi urbanistici ed edilizi”*

DISCIPLINARE TECNICO

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. Premessa

1.1 Il presente Disciplinare Tecnico, definito dall'art. 4 della Legge Regionale n.17 del 18.11.2008, indica le procedure, i tempi e le modalità per il conseguimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale di un edificio. Esso fornisce la valutazione relativa alle prestazioni ambientali di un fabbricato utilizzando come strumento una versione, adeguata alle esigenze della realtà umbra, delle schede tecniche elaborate all'interno del "Protocollo Itaca", che è il sistema di valutazione della qualità ambientale ufficialmente approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome Italiane nel gennaio 2004. La Regione Umbria, nel quadro del presente Disciplinare Tecnico, assume un protocollo di valutazione delle caratteristiche ambientali dei fabbricati composto da n. 22 schede; tale strumento è stato aggiornato sulla base delle norme in materia energetica entrate in vigore nel mese di luglio 2009.

2. Modalità di presentazione della documentazione per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

2.1 La richiesta per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale dell'edificio deve essere trasmessa, successivamente all'ottenimento del certificato di fine lavori, al seguente indirizzo:

- ARPA Umbria, Direzione di Perugia, Via Pievaiola, Loc. San Sisto, 06132, Perugia

2.2 La richiesta di cui al punto 2.1 viene sottoscritta dal proprietario dell'immobile utilizzando il Modello in Allegato A e deve includere la seguente documentazione (in duplice copia) su supporto cartaceo ed informatico:

- a) titolo autorizzativo rilasciato dal Comune competente nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione;
- b) dichiarazione di abilitazione alla presentazione della documentazione (Modello in Allegato B);
- c) relazione tecnica di cui all'art.5 comma 1 lettera a) della L.R.17/08 integrata con i necessari grafici esplicativi;

- d) schede tecniche in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato (Allegato C);
- e) Attestato di qualificazione energetica o Certificato energetico di cui al D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i., D.Lgs. 115/2008, DPR 59/09, DM 26.06.2009;
- f) nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, dichiarazione del Direttore dei lavori di cui all'art.5 comma 1 lettera d) della L.R.17/08 di conformità delle opere realizzate, della relazione tecnica, degli elaborati grafici e delle schede di valutazione della Certificazione di Sostenibilità Ambientale, con quanto stabilito negli elaborati di progetto approvati (Modello in Allegato D);
- g) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati;
- h) eventuale Valutazione preliminare di cui al punto 5 del presente Disciplinare, se posseduta.

2.3 Per la compilazione ed elaborazione informatizzata della documentazione e delle schede di cui all'Allegato B è necessario utilizzare i modelli e gli strumenti di calcolo predisposti da ARPA Umbria, che possono essere richiesti direttamente all'Agenzia o scaricati dal sito www.arpa.umbria.it .

2.4 La documentazione di cui alle lettere b, c, d, f del punto 2.2 deve essere sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) Ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri
- b) Architetto iscritto all'Ordine degli Architetti
- c) P.I. iscritto al Collegio dei Periti Industriali
- d) Geometra iscritto al Collegio dei Geometri

2.5 La documentazione di cui alla lettera e) del punto 2.2 dovrà essere sottoscritta da figure professionali previste dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i., D.Lgs. 115/2008, DPR 59/09, DM 26.06.2009.

3. Iter istruttorio e rilascio della certificazione

3.1 ARPA Umbria, entro 30 giorni dalla data della ricezione documentazione di cui al punto 2, istruisce la pratica e rilascia la Certificazione di Sostenibilità Ambientale.

3.2 Qualora risulti necessario, ARPA Umbria provvede a richiedere le opportune integrazioni o chiarimenti per la valutazione della domanda, che dovranno essere prodotte dall'interessato nei tempi e con le modalità indicate dall'Agenzia. Il soddisfacimento di tali richieste sospende la tempistica definita al punto 3.1 per il rilascio della certificazione.

4. Determinazione del punteggio e della Classe di un fabbricato.

4.1 I requisiti di qualità ambientale posseduti dagli edifici sono determinati in relazione a cinque aree di valutazione riportate in Tabella A. Ogni area comprende un determinato numero di schede, per ciascuna delle quali viene calcolato il punteggio che esprime la corrispondenza del fabbricato in esame ad uno specifico criterio di sostenibilità ambientale. La somma dei punteggi ottenuti nelle singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione, determina il punteggio finale del fabbricato.

Tabella A) Aree di valutazione.

AREA DI VALUTAZIONE
1) Qualità del sito
2) Consumo di risorse
3) Carichi ambientali
4) Qualità dell'ambiente indoor
5) Qualità del servizio

4.2 Il punteggio finale del fabbricato, espresso in centesimi, determina l'appartenenza dello stesso ad una delle classi della Certificazione di Sostenibilità Ambientale come indicato nella Tabella B). Un edificio in Classe D non ottiene il Certificato di Sostenibilità Ambientale.

Tabella B) Punteggi finali e classi di appartenenza

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE/100	CLASSE
85 - 100	A +
70 - <85	A
55 - <70	B
40 - <55	C
< 40	D

4.3 Il Certificato di Sostenibilità Ambientale, che ha dieci anni di validità rinnovabile, deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e contiene i seguenti dati (art. 6 comma 3 L.R.17/08):

- a) Localizzazione, caratteristiche, destinazione d'uso;
- b) Classe di appartenenza e punteggio di valutazione delle schede tecniche
- c) Data di rilascio e validità temporale
- d) Timbro e firma di ARPA Umbria

5. Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale

5.1 Al fine di favorire una stima delle caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato antecedente alla realizzazione dell'intervento edilizio e per le finalità di cui agli artt. 32 e 35 della Legge Regionale 26.06.2009 n.13, il progetto dello stesso può essere sottoposto ad ARPA Umbria per una Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale.

5.2 Per ottenere la valutazione di cui al punto 5.1 il tecnico procede alla valutazione di cui al punto 4 sulla base dei dati di progetto, e sottopone il procedimento ed i risultati ottenuti all'ARPA Umbria, sia su supporto cartaceo che informatizzato.

La richiesta deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

- a) modello di domanda (Allegato E);
- b) dichiarazione di abilitazione alla presentazione della documentazione (Allegato B);
- c) relazione tecnica di cui all'art.5 comma 1 lettera a) della L.R.17/08 integrata con i necessari grafici esplicativi;
- d) schede tecniche in formato cartaceo debitamente compilate, timbrate e firmate dal tecnico abilitato (Allegato C);

e) CD con copia informatizzata delle schede tecniche compilate e degli strumenti di calcolo utilizzati;

5.3 Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 5.2, ARPA Umbria provvede alla verifica della documentazione, e ne comunica l'esito al richiedente rilasciando un documento denominato "Valutazione preliminare di Sostenibilità Ambientale".

5.4 La procedura di Valutazione preliminare può essere richiesta ad ARPA Umbria una sola volta per ciascun fabbricato, e viene svolta a titolo gratuito senza oneri per il progettista.

5.5 Qualora risulti necessario, ARPA Umbria provvede a richiedere le opportune integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere prodotte dall'interessato nei tempi e con le modalità indicate dall'Agenzia. Il soddisfacimento di tali richieste sospende la tempistica definita al punto 5.3 per il rilascio della Valutazione.

5.6 Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui agli artt. 32 e 35 della Legge Regionale 26.06.2009 n.13, è fatto obbligo ai soggetti che hanno effettuato la Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale di procedere all'ottenimento del Certificato di Sostenibilità Ambientale secondo le modalità illustrate ai punti 2,3 e 4 del presente Disciplinare Tecnico, che ne confermi la classe di appartenenza.

5.7 Arpa Umbria, in qualità di Ente certificatore, può, nella fase di realizzazione degli interventi, attuare i necessari controlli di conformità sugli edifici sottoposti al procedimento di Certificazione ambientale.